ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PARMA

REGOLAMENTO COMMISSIONI

Art 1. Insediamento e scopo della Commissione

Il Consiglio, nell'ambito delle proprie attività programmatiche ed istituzionali, e/o su specifica richiesta degli iscritti costituisce specifiche Commissioni di lavoro.
Lo scopo delle Commissioni è quello di fornire al Consiglio gli elementi conoscitivi, gli approfondimenti e un supporto operativo, organizzativo e gestionale su attività, tematiche o eventi conformi ai programmi prefissati.
La Commissione ha carattere consultivo e risulta composta da iscritti all'Ordine e, se non diversamente deciso, decade insieme al Consiglio.

Art 2. Composizione della Commissione

La Commissione risulta regolarmente costituita quando è composta in modo stabile da almeno 5 membri di cui un Consigliere con incarico di Referente ed un membro con incarico di Coordinatore. Il numero massimo di componenti partecipanti ai lavori della Commissione è fissato in numero di 9.
Nel caso in cui vi siano richieste di partecipazione ai lavori della Commissione da parte di un numero di componenti maggiore di 9 la Commissione può creare al suo interno, con le modalità di cui all'art. 6, specifici Gruppi di Lavoro a supporto dell'attività della Commissione stessa.
Il Referente, delegato per funzione dal Consiglio, ha il compito di rappresentare all'interno della Commissione gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e mantenere i collegamenti riportando gli esiti del dibattito al Consiglio stesso.
Il Coordinatore, nominato dalla Commissione su proposta del Referente, ha il compito di gestire i lavori della Commissione, organizza i lavori in modo da perseguire efficacemente gli obiettivi posti e redige i verbali delle sedute.
Le riunioni della Commissione sono presiedute dal Referente o, in sua assenza, dal Coordinatore.
Gli iscritti che hanno dato la propria disponibilità si impegnano formalmente a partecipare con assiduità alle riunioni per assicurare quella continuità operativa che è presupposto necessario alla formulazione ed attuazione di programmi e progetti strutturati.
Per consentire un lavoro programmato e partecipato della Commissione, l'assenza ingiustificata e consecutiva di un iscritto per oltre tre riunioni comporta la sospensione dalla Commissione.
Ciascun iscritto può chiedere in qualunque momento di entrare in una Commissione al Referente o al Coordinatore (tramite e-mail o fax indirizzati alla Segreteria dell'Ordine) e può partecipare alla prima convocazione successiva alla data della richiesta.

Art 3. Convocazioni

La Commissione è convocata (con semplice e-mail o fax) su iniziativa del Consigliere Referente, di concerto col Coordinatore e si riunisce di norma una volta al mese.
L'ordine del giorno delle convocazioni è stabilito dal Consigliere Referente di concerto con il Coordinatore ed è riportato nella convocazione.
Eventuali argomentazioni formulate dai membri effettivi possono essere poste all'ordine del giorno purché pervengano con richiesta scritta prima della convocazione al Referente o al Coordinatore.

Art 4. Compiti della Commissione

La Commissione elabora, su specifico mandato del Consiglio, un programma operativo di attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
Il programma deve contenere elementi riguardanti le modalità di perseguimento degli obiettivi posti, le scadenze temporali dei lavori, i momenti di verifica e le risorse necessarie.
Il Consiglio è tenuto ad esprimersi nel merito del programma elaborato dalla Commissione e, in caso di adesione, a determinare le condizioni per la sua attuazione.
Oltre alle funzioni di collegamento svolte dal Referente, la Commissione relazionerà al Consiglio, a scadenza trimestrale, sullo stato di avanzamento dell'attività.

Art 5. Modalità operative della Commissione

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri effettivi.
Le determinazioni, considerata la natura consultiva dell'organo, saranno assunte all'unanimità, rappresentando la variegata articolazione dei pareri dei singoli membri.
La Commissione opera, nell'ambito del programma approvato, in piena autonomia culturale.
Il lavoro prodotto dalle Commissioni costituisce il riferimento per le attività dell'Ordine pertinenti gli argomenti trattati.
Eventuali iniziative che il Consiglio intenda intraprendere, non in linea con gli indirizzi espressi dalla Commissione, saranno oggetto di un confronto preventivo con la stessa.

Art 6. Modifiche al regolamento

Eventuali proposte di modifica od integrazione del presente regolamento, accompagnate dal parere motivato delle Commissioni interessate, potranno essere sottoposte al Consiglio che ne verificherà la compatibilità e deciderà in merito.
In presenza di specifiche esigenze delle singole Commissioni potranno essere predisposti ed adottati all'interno delle stesse ulteriori articoli regolamentari, predisposti in modo specifico, purché non in contrasto con il presente documento e comunque sottoposte a preventiva ratifica del Consiglio.

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio dell'Ordine in data 16 maggio 2006.